

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4323 del 27/08/2018
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Sala Bolognese ed adottato dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°36 PG n°3219 del 14/01/2015 relativa alla società EUROZAPPA Spa per lo stabilimento sito in comune di Sala Bolognese, via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4378 del 16/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Sala Bolognese ed adottato dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°36 PG n°3219 del 14/01/2015 relativa alla società EUROZAPPA Spa per lo stabilimento sito in comune di Sala Bolognese, via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società EUROZAPPA Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Sala Bolognese, via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°36 PG n° 3219 del 14/01/2015.

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Sala Bolognese ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 36 PG n°3219 del 14/01/2015

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società EUROZAPPA Spa. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società EUROZAPPA Spa., c.f 02140420379 e p. iva 00551411200, avente sede legale in comune di Sala Bolognese, via Stelloni n° 12/B e stabilimento di Sala Bolognese, via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3 ha presentato in data 22/11/2017⁹ al Suap del comune di Sala Bolognese una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente¹⁰ per l'attività svolta di costruzione accessori per macchine agricole.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera;

Successivamente con la documentazione integrativa pervenuta il 09/02/2018 è stata richiesta la modifica all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; nulla è stato dichiarato in merito alla matrice ambientale relativa alla valutazione di impatto acustico e pertanto non sono apportate modifiche rispetto alla situazione riportata nella aua vigente.

In data 13/06/2018 è pervenuto il parere di HERA Spa¹¹, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, per gli scarichi idrici in pubblica fognatura e successivamente, in data 06/07/2018, è pervenuto il parere del Comune di Sala Bolognese in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura ¹².

In data 31/05/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio territoriale di ARPAE¹³

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/29454 del 21/12/2017, **pratica SINADOC n°34892 del 2017**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Sala Bolognese ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 36 PG n°3219 del 14/01/2015

¹¹ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/13826 del 13/06/2018

¹² Parere del Comune di Sala Bolognese agli atti di ARPAE con PGBO/2018/15767 del 06/07/2018

¹³ Parere di ARPAE ST Bologna agli atti con PGBO/2018/12667

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura come individuato dal parere tecnico del comune di Sala Bolognese e dal parere di HERA Spa riportati in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

EUROZAPPA Spa - Comune di Sala Bolognese - via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla dall'attività di costruzione accessori per macchine agricole svolta dalla società EUROZAPPA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Sala Bolognese, via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3 secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società EUROZAPPA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: FORNI DI RINVENIMENTO A GAS

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche + adsorbimento a carboni attivi

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: FORNO DI RICOTTURA

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione del ridotto valore di portata, per il punto di emissione E2 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del

rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: FORNI DI FORGIATURA

Portata massima	1900 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: VASCHE DI TEMPRA

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: FORNO DI FORGIATURA

Portata massima	550 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione del ridotto valore di portata, per il punto di emissione E5 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: VASCHE E FORNI DI TEMPRA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E7**PROVENIENZA: VERNICIATURA IN VASCA**

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E8**PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO FORNO FORGIATURA**

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Punto di emissione dichiarato a funzionamento sospeso. Dovrà essere comunicata la sua eventuale riattivazione con un anticipo di 15 giorni e conseguentemente effettuati i controlli periodici con la periodicità prescritta.

EMISSIONE E9**PROVENIENZA: FORNO DI FORGIATURA**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E10**PROVENIENZA: ELETTROEROSIONE**

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: BANCO SMERIGLIO E SALDATURE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONI E12 – E13
PROVENIENZA: FORNI DI FORGIATURA

Portata massima	750 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione dei ridotti valori di portata, per i punti di emissione E12 ed E13 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E14
PROVENIENZA: FORNO DI FORGIATURA

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione del ridotto valore di portata, per il punto di emissione E14 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E15
PROVENIENZA: LASER

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E16
PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E17 - E18
PROVENIENZA: FORNO DI RINVENIMENTO

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	8 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione dei ridotti valori di portata, non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E19
PROVENIENZA: ESSICCAZIONE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E20
PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E21
PROVENIENZA: FORGIATURA

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 11 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE E22
PROVENIENZA: FORGIATURA

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza minima 11 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE E24
PROVENIENZA: VAPORI CAPPA FORNO

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 11 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE E25
PROVENIENZA: SABBIATURA A PASSAGGIO

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 11 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE E26
PROVENIENZA: VERNICIATURA ELETTROSTATICA

Portata massima 8000 Nm³/h
Altezza minima 11 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: VERNICIATURA IMMERSIONE

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: RINVENIMENTO

EMISSIONE E33

PROVENIENZA: RINVENIMENTO

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONI DA BRUCIATORI ED IMPIANTI TERMICI AD USO PRODUTTIVO

Punti di emissione soggetti ad autorizzazione in quanto complessivamente le potenze termiche nominali superano la soglia pari a 1 MW.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è gas metano

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione come sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili nello stabilimento pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del

DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E16, E19, E22, E24, E25, E27, E28, E29, E30 deve

essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/08/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società EUROZAPPA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E15, E16, E19, E20, E21, E22, da E24 a E32. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta EUROZAPPA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

EUROZAPPA Spa - Comune di Sala Bolognese - via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese con il proprio parere Prot. 2018/0009143 del 05/07/2018, visto il parere di Hera SPA prot. n°56240 del 13/06/2018, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Spettabile
ARPAE - SAC
aobo@cert.arpa.emr.it

Prot. n. 2018/0009143
del 05/07/2018
Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 51/2017

NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA – EUROZAPPA S.P.A. – PRODUZIONE ACCESSORI UTENSILI PER MACCHINE AGRICOLE IN VIA STELLONI N.12/B - NULLA OSTA.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

VISTA la pratica SUAP n. 1080/2017 relativa alla domanda presentata in data 22/11/2017 al prot. gen. n. 14957 e le successive integrazioni pervenute in data 08/02/2018 prot. gen. n. 1801 dalla Ditta Eurozappa S.p.a. relativamente all'attività di produzione accessori per macchine agricole sito in Sala Bolognese, via Stelloni n. 12/B;

VISTO il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO di Hera pervenuto con protocollo n. 8753 del 28/06/2018, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14.02.2005;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio della modifica sostanziale all'autorizzazione A.U.A., nel rispetto



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

delle condizioni contenute nel parere di Hera allegato alla presente, per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura da parte della ditta Eurozappa S.p.a. relativamente all'attività di produzione accessori per macchine agricole sito in Sala Bolognese, via Stelloni n. 12/B.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Murru Arch. Maria Grazia

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: n. 1. Parere Hera

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 13 giugno 2018
Prot. n. 56240

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Servizio SUAP SUE

Piazza Marconi n°1
40010 SALA BOLOGNESE BO
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 04-06-2018 Num. prot.: 0053278
PA&S numero 67/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica Sostanziale di AUA.

**Ditta: "Eurozappa Spa" - Produzione accessori utensili per macchine agricole in
Via Stelloni n.12/B - Comune di Sala Bolognese (BO).**

Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE, Prot. n°2018/0001885

Fasc. n.51/2017

Domanda di Modifica Sostanziale di AUA .

In merito alla richiesta di Modifica Sostanziale di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**EUROZAPPA SPA**" p. IVA 00551411200 e sede legale in Sala Bolognese (BO) Via Stelloni n°12/B, relativa all'insediamento industriale sito in VIA STELLONI n.12/B - Comune di Sala Bolognese (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta, relativa alla matrice scarichi, che:

- la Ditta "Eurozappa SpA" produce accessori utensili per macchine agricole, e che il ciclo di lavorazione prevede taglio lamiera, forgiatura, trattamento termico di tempra, rinvenimento in forno, sabbiatura, verniciatura, montaggio, spedizione, con presenza di n°97 addetti;
- lo stabilimento sito in Via Stelloni n°12/B a Sala Bolognese è stato autorizzato allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n.36/2015, PG n°3219 del 14/01/2015, IP 76/2015;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della

Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue, eventualmente presenti, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche non contaminate potrà essere ammesso, previa richiesta, solo nell'impossibilità di recapito nel reticolo idrografico di superficie.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.